

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 305

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, DANIELI, FLORINO,  
MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE,  
MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI,  
SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1992**

---

**Istituzione dell'impresa partecipativa**

---

## INDICE

<b>Relazione</b> .....	<i>Pag.</i>	3
<b>Disegno di legge</b> .....	»	11
TITOLO I - <i>L'impresa partecipativa</i> .....	»	11
TITOLO II - <i>L'impresa individuale</i> .....	»	11
TITOLO III - <i>L'impresa societaria</i> .....	»	13
TITOLO IV - <i>La partecipazione agli utili e alle perdite</i> .....	»	23
TITOLO V - <i>Disposizioni generali e transitorie</i> .....	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - Il principio della partecipazione organica è ormai il frutto maturo delle nuove consapevolezze etiche e professionali dei singoli e dei gruppi costituenti la società del nostro tempo.

Si ravvisa ora l'esigenza di tradurre queste esigenze, e le corrispondenti necessità tecnico-produttive, in norme che aggiornino e adeguino al principio della partecipazione gli istituti delle attività sociali ed economiche, a cominciare dall'impresa.

Il presente disegno di legge si propone questo scopo.

Per partecipazione organica s'intende la presenza operativa, responsabile e competente degli individui - in quanto soggetti di diritti e di doveri ed in quanto titolari di attività lavorative svolte nei diversi ruoli e forme - in tutte le sedi nelle quali la società richieda il loro apporto.

Se ciò è valido in sede di formazione della volontà comune, ossia di governo della *res publica*, è altrettanto valido in sede di decisione e di gestione delle attività produttive e, quindi, di accesso ai risultati delle stesse e al loro godimento.

#### *I principi costituzionali*

Il presente disegno di legge è conforme ai principi della Costituzione italiana - peraltro già anticipati dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, dalla Carta del lavoro del 21 aprile 1927, dal codice civile del 1942 e dal decreto legislativo 12 febbraio 1944, n. 375, della Repubblica sociale italiana - che, nella logica del loro sviluppo, portano a quegli istituti partecipativi che il Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale del Senato della Repubblica qui di seguito propone.

Esso, infatti, richiama, intendendoli pienamente attuare, gli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, per quanto riguarda gli aspetti generali dei diritti e dei doveri dei cittadini, e gli articoli 41, 42, 46 e 47, per quanto si riferisce agli aspetti organici e funzionali delle attività dei singoli e delle formazioni sociali.

Il disegno di legge mira, particolarmente, all'attuazione dell'articolo 2 della Costituzione, laddove si afferma che la personalità dell'uomo si svolge nelle formazioni sociali e che la Repubblica, come società organizzata a Stato, «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», e dell'articolo 3 della stessa Carta costituzionale che attribuisce alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

#### *L'identificazione di cittadino e di lavoratore*

È appunto l'evoluzione cui è pervenuta la nuova coscienza etico-politica che richiede l'abolizione della separazione fra «cittadino» e «lavoratore» avendo ognuno piena consapevolezza che il cittadino è soggetto di diritti sostanziali, e non soltanto formali, in parallelo con un suo ruolo attivo e produttivo nell'ambito della comunità nazionale e, nel contempo, che il lavoratore non può più essere oggetto passivo di una subordinazione sociale ed economica rispetto a strutture produttive nelle quali lavora, ma che gli sono estranee, nè rispetto ad apparati di tutela che lo riducono a mero strumento di disegni dai quali è escluso.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tal riguardo va rilevato che il moderno concetto di «lavoro», e quindi anche di «lavoratore», comprende non solo tutti gli aspetti manuali e intellettuali dell'attività produttiva, ma anche quelle attività che per il loro contenuto non possono essere misurate in termini di remunerazione economica. In altre parole, la locuzione «lavoro produttivo» ha nella coscienza moderna, oltre al significato relativo al valore aggiunto, quantificabile in moneta, anche un significato di utilità morale e sociale e di elevazione spirituale e culturale, formativo ed espansivo della personalità umana, che prima non aveva.

Per quanto riguarda il diritto al lavoro e l'impegno dei cittadini, l'articolo 4 della Costituzione già indica concreti criteri di partecipazione organica a carattere generale, e individua, nei diversi ruoli assunti dal cittadino, i contenuti di tale organicità.

L'articolo 4 della Costituzione reca infatti nel primo comma: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

Nel secondo comma si afferma che: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Dunque, dopo aver dichiarato il diritto al lavoro del cittadino, la norma costituzionale fa riferimento al dovere di svolgere «un'attività o una funzione». È evidente che si tratta di lavoro organizzato e quindi ci si riferisce al ruolo che ogni singolo svolge, finalisticamente diretto allo sviluppo della comunità di cui fa parte («... concorra al progresso materiale e sperimentale della società»).

Gli articoli 41 e 42 della Costituzione completano e rafforzano tale interpretazione.

L'articolo 41, infatti, insieme con l'enunciazione che «l'iniziativa economica privata è libera», ma che «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale», afferma che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività econo-

mica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

L'articolo 42 conferma il principio della partecipazione organica. In questo articolo si dice che «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti»: è questo un principio generale e riguarda quindi tutti i beni, siano essi di godimento o di produzione, beni di consumo o di investimento.

In particolare, le espressioni «funzione sociale» e «accessibile a tutti», riferite alla proprietà dei mezzi di produzione, significano che vi è un impegno costituzionale a rendere strumentali ai fini sociali i capitali investiti e a far partecipare tutti al capitale delle imprese.

*Il diritto di partecipazione alla gestione e alla proprietà*

Sulla base del principio della identificazione delle figure del cittadino e del lavoratore, prima distinte, appare chiara la necessità di introdurre norme che regolamentino il diritto di partecipazione del cittadino-lavoratore alla proprietà delle imprese nelle due forme: del diritto di accesso, dall'esterno, alla proprietà di quote del capitale delle imprese in generale e del diritto di accesso, dall'interno, alla proprietà di quote del capitale della impresa nella quale si svolge «un'attività o una funzione».

In questa direzione vanno interpretati, dunque, gli articoli 46 e 47 della Costituzione. Essi, tuttavia, risultano incompleti e insufficienti se non collegati con quanto stabilito dall'articolo 42, secondo comma, e alla luce dei contenuti dei precedenti articoli 3 e 4.

L'articolo 46 della Costituzione recita: «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

L'articolo 47 detta: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».

Come è noto, buona parte di questi due articoli non hanno ricevuto piena attuazione legislativa: soprattutto l'articolo 46.

Anche per quanto riguarda l'articolo 47, nella parte relativa al risparmio e al «diretto e indiretto investimento azionario», non vi sono stati adeguati provvedimenti legislativi, nè la partecipazione all'investimento azionario può essere limitata ai «grandi complessi».

#### *Quattro problemi da risolvere*

Attualmente, proprio i citati fini di «elevazione del lavoro» e le «esigenze della produzione» richiedono l'introduzione di norme più complete per la partecipazione alla gestione dell'impresa, insieme alla proprietà di quote azionarie della stessa, soprattutto per coloro che in essa operano.

Con il presente disegno di legge si ritiene di prospettare soluzioni a quattro problemi: 1) quello del sistema attraverso il quale, in senso quantitativo e in senso qualitativo, il cittadino-lavoratore può partecipare sia alla gestione che alla proprietà dell'impresa; 2) quello della individuazione degli istituti, già presenti nell'ordinamento italiano, sui quali si possono fondare le basi e stabilire le proporzioni della partecipazione organica nell'impresa; 3) quello di assicurare l'afflusso dall'esterno del capitale di rischio per il finanziamento dell'impresa, facendo partecipare i suoi rappresentanti alla scelta del capo dell'impresa ed affidando loro un ruolo consultivo obbligatorio, e il controllo sulla gestione e sull'impiego degli investimenti; 4) quello della partecipazione del fattore lavoro alle perdite, oltre che agli utili, naturalmente in maniera differenziata rispetto al capitale di rischio, fermo il diritto alla remunerazione.

#### *L'impresa partecipativa*

Questa impostazione comporta una moderna definizione dell'impresa, che è quella di impresa partecipativa. Naturalmente, dovrà prevedersi un periodo transitorio in cui convivranno due tipi di istituti, quello attuale e quello che si intende introdurre con la presente iniziativa parlamentare.

Come è noto, il codice civile non definisce l'impresa come entità base dei processi produttivi e distributivi, ma all'articolo 2082 definisce soltanto l'imprenditore: «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

Orbene, sotto questo aspetto va osservato che questa definizione, come quella dell'articolo 2247, relativo alla sola nozione del contratto di società (non vi è la definizione di «impresa societaria»), sono legate ad una concezione superata dalla realtà che si è andata evolvendo nel corso del presente secolo.

Circa i contenuti della concezione allora espressa basti ricordare che fino al 1926 vigeva la definizione del rapporto di lavoro dedotta dall'articolo 1570 del codice Zanardelli secondo cui «la locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede».

Con la legge 3 aprile 1926, n. 563, furono riconosciute come persone giuridiche le associazioni sindacali; fu attribuita efficacia giuridica ai contratti collettivi di lavoro e fu costituita la magistratura del lavoro. In tal maniera il rapporto di lavoro fu sottratto all'arbitrio dei singoli e la relativa tutela fu regolamentata come interesse pubblico.

Con la Carta del lavoro del 1927, «il lavoro, sotto tutte le sue forme» fu dichiarato «un dovere sociale» e come tale «tutelato dallo Stato»; «l'organizzazione privata della produzione» fu concepita come «funzione d'interesse nazionale»; «il prestatore d'opera» fu considerato «collaboratore attivo dell'impresa economica». Un passo successivo fu compiuto col codice civile del 1942 nel quale, all'articolo 2094, è detto che «è

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa».

Il salto fra la concezione di «locatore d'opera mediante mercede» e quella di «collaboratore nell'impresa» è stato di notevole rilievo nella storia italiana.

Prosecuzione dello stesso indirizzo va, poi, considerato il decreto legislativo 12 febbraio 1944, n. 375, della Repubblica sociale italiana, con il quale si stabilì che il lavoratore prendeva parte diretta alla gestione dell'impresa, che la rappresentanza dei lavoratori era scelta fra i lavoratori operai, tecnici e amministrativi e che il capo dell'impresa aveva compiti unitari e responsabilità ben individuabili.

Il Movimento sociale italiano ha presentato, nel tempo, tutta una serie di proposte di legge sulla partecipazione, negli anni 1955, 1971, 1972, 1973 1975 e 1977.

L'ultima proposta di legge, del 1979 (atto Camera n. 771, VIII legislatura), era intitolata: «Regolamentazione dei rapporti derivanti dalla partecipazione dei lavoratori al finanziamento delle imprese per effetto dell'accantonamento dei fondi di anzianità». Ora si rende necessario affrontare direttamente il problema della natura stessa dell'impresa secondo una più moderna e completa concezione.

L'articolo 2 del presente disegno di legge fornisce infatti la nuova definizione: «L'impresa è un'organizzazione economica rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, fondata sulla partecipazione organica di tutti i soggetti che vi operano e ordinata secondo i principi della responsabilità, della capacità e dell'esperienza».

#### *La natura dell'impresa*

L'introduzione del concetto di organizzazione, oltre che conforme alla realtà, si rende necessaria per distinguere i singoli partecipanti dal complesso finalizzato ed operante della struttura autonoma in cui viene individuata l'impresa. L'aggettivazione «economica e sociale» ne caratterizza la natura finalizzata alla combinazione ottima-

le dei fattori produttivi, all'ottenimento di un valore aggiunto (in termini di profitto d'impresa, o meglio, di reddito di impresa), e a soddisfare requisiti di utilità sociale per coloro che in essa operano e per coloro che utilizzano, usufruiscono e consumano i suoi prodotti («utilità nel mercato»).

Per impresa non può intendersi solo l'attività dell'«intraprendere» da parte dell'imprenditore-proprietario con il quale collaborano dei dipendenti, nè la si può identificare con l'azienda, ossia col complesso dei beni strumentali. L'impresa è una entità organizzativa ben individuabile, per raggiungere scopi che sono diversi da quelli dei singoli partecipanti, ivi compreso il capo dell'impresa, e ciò viene tradotto nelle norme del titolo II (articoli 4, 5, 6 e 7) relativo all'impresa individuale e in quelle contenute nel titolo III (articoli da 8 a 27) relativo all'impresa societaria.

«Sovraordinazione» e «subordinazione» nella organizzazione aziendale corrispondono a posizioni funzionali e non a *status* sociali.

#### *Gli organi dell'impresa*

Nell'impresa individuale, limitata a meno di trenta unità, i lavoratori partecipanti collaborano col capo dell'impresa, titolare dei mezzi di produzione, non in quanto tale, ma in quanto responsabile di vertice dell'attività che vi si svolge. Tale collaborazione partecipativa avviene attraverso il comitato consultivo.

Nell'impresa societaria il rapporto è associativo secondo quote di partecipazione al capitale che sono in proporzione con il grado di responsabilità, di capacità e di esperienza dei soci partecipanti; quote che, come tali, vengono chiamate azioni di lavoro e di capitale.

In sede di assemblea dei soci partecipanti, i voti sono collegati, ovviamente, con le azioni di lavoro e di capitale possedute e concorrono alla elezione del comitato di gestione che, insieme col capo dell'impresa, la governa.

Pertanto vi è una differenza fra l'impresa individuale, di ridotte dimensioni, e l'impresa societaria, di medie e di grandi dimensioni. Nella prima vi è un comitato che collabora, nella seconda vi è un comitato che cogestisce.

Nel primo caso si tratta di una attività consultiva, oltre che collaborativa; nel secondo caso di un'attività nella quale vengono condivisi col capo dell'impresa poteri e responsabilità.

La base economica per la ripartizione degli utili è, nell'uno e nell'altro caso, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto il quale si accumula, anno dopo anno, in base all'ammontare della retribuzione immediata che rispecchia, appunto, il grado di responsabilità assunta, la capacità professionale espletata e l'esperienza raggiunta in base all'anzianità maturata dai singoli lavoratori divenuti soci.

#### *Unità nella direzione*

Rimane però riaffermato il principio dell'unità della direzione imprenditoriale e della personalizzazione della responsabilità nella figura del capo dell'impresa.

Tale principio emerge in maniera netta laddove si prevede che la sua nomina (articolo 10) e la sua revoca (articolo 13) abbiano luogo in sede di riunione congiunta del comitato di gestione e del consiglio d'amministrazione. I due organi, infatti, al fine di una espressione paritetica, debbono essere composti da un numero uguale di componenti (articoli 14 e 17).

Questo tipo di designazione, congiunta e paritaria nel modo di esplicitarsi, ma distinta nei ruoli e nei pesi in sede operativa, garantisce insieme chi lavora e gestisce l'impresa e chi vi investe i propri risparmi, ma contemporaneamente non inficia altri due principi essenziali: quello dell'organigramma funzionale e quello della preminenza del lavoro e della tecnica sul capitale. Per il primo aspetto vengono individuate le posizioni operative in relazione al grado di responsabilità e ai compiti svolti; per il secondo, il capitale, divenuto strumento

rispetto all'oggetto dell'impresa, è garantito il controllo del suo impiego (articolo 18). Questo principio è confermato dal fatto che metà dei componenti del collegio dei sindaci è eletta dall'assemblea dei soci partecipanti e l'altra metà dall'assemblea dei soci investitori, mentre il presidente deve essere un tecnico esterno, scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed eletto dall'assemblea dei soci partecipanti.

#### *La partecipazione al finanziamento*

La partecipazione al finanziamento avviene da parte dei soci investitori, portatori di azioni di capitale - con l'ovvio diritto agli utili di esercizio - i quali, in sede di assemblea dei soci investitori, eleggono il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione - come già anticipato - concorre, insieme con il comitato di gestione, alla scelta del capo dell'impresa e svolge compiti di consulenza preventiva e di valutazione operativa con l'obbligo di esprimersi e di essere ascoltato sulle materie di diretto interesse degli azionisti di capitale: investimenti, indebitamento, bilancio, utili.

Il diritto di accesso alla documentazione formativa del bilancio completa - con quello svolto attraverso i propri rappresentanti nel collegio dei sindaci - il controllo sull'attività dell'impresa.

La partecipazione al finanziamento dell'impresa con capitale di rischio è aperta e favorita ai soci partecipanti con premi tratti dal Fondo-premi per l'autofinanziamento (articolo 30), il che può contribuire a rendere più oculata la gestione e più produttiva l'attività di chi opera direttamente nell'impresa.

Il finanziamento dell'impresa è altresì favorito dal premio tratto dal Fondo-premi per l'autofinanziamento per i soci partecipanti che cessano dal rapporto con l'impresa. Infatti l'importo delle azioni di lavoro e di capitale, ossia la liquidazione tratta dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, può essere investito, in tutto o in parte, in azioni di capitale aumentate da detto premio.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un contributo alla mobilità del lavoro viene dall'articolo 35 per il quale il socio partecipante che passa ad altra impresa può conferire a quest'ultima, in tutto o in parte, le proprie azioni di lavoro e di capitale assumendo la qualifica, il grado e l'anzianità raggiunti nel precedente lavoro. Analogamente avviene nel caso di passaggio ad imprese individuali per il conferimento del valore delle azioni di lavoro e di capitale al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto della nuova impresa ed il conseguente godimento degli utili.

*Le due parti della remunerazione*

La remunerazione per il lavoro svolto dai soci partecipanti è divisa in due parti: una a liquidazione immediata e un'altra a liquidazione differita, in quanto accantonata.

La prima parte è determinata dalle leggi, dai contratti collettivi e dalle contrattazioni aziendali. In questo senso l'attività del sindacato mantiene tutta la sua efficacia di tutela del lavoratore e della sua professionalità, pur nella indispensabile distinzione fra la rappresentanza gestionale e la rappresentanza sindacale (articolo 15).

La seconda parte della remunerazione è determinata sulla base dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto così come calcolato dagli articoli 2120 e 2121 del codice civile, previo recupero dei punti dell'indennità di contingenza scattati dal 1° febbraio 1977 al 1° maggio 1982.

La remunerazione immediata è, ovviamente, sempre privilegiata secondo l'attuale disciplina in quanto essenziale elemento di vita del lavoratore. La remunerazione accantonata viene tutelata dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297).

*La natura delle azioni di lavoro e di capitale*

Circa la natura delle azioni di lavoro e di capitale, che nella disciplina proposta coin-

cidono con l'ammontare dell'accantonamento individuale per il trattamento di fine rapporto, non vi sono dubbi che esse debbano essere considerate tecnicamente capitale investito nell'impresa.

Sull'argomento giurisprudenza e dottrina sono concordi e le stesse vicende storiche dell'istituto confermano questa natura di entità non scorporabile - in costanza di rapporto di lavoro - perchè consistente in parti dei mezzi di produzione utilizzati per l'attività dell'impresa, e quindi capaci di fruttare profitto, e quindi utili, così come avviene per il capitale di rischio, parimenti investito in mezzi di produzione.

Senza andar molto lontano basti ricordare le preoccupazioni della Commissione Giugni che, riprendendo le considerazioni della Commissione istituita nel 1981 dal Ministero del lavoro su «La difesa del risparmio finanziario dall'inflazione», espresse vive preoccupazioni nei confronti di un eventuale spostamento dei fondi di anzianità fuori delle imprese. Raffaele De Luca Tamajo ha sottolineato al riguardo che «l'eventuale spostamento dei fondi previsti per il trattamento di fine rapporto fuori dell'impresa non comporterebbe soltanto una grave emorragia di liquidità, ma realizzerebbe una vera e propria espropriazione nei confronti delle imprese e in particolare nei confronti dei loro capitali fissi, dal momento che gli accantonamenti in parola sono per lo più investiti in impianti e macchinari» (AA.VV., *Sistema pensionistico e trattamento di fine rapporto*, Spi, Roma, 1988, pag. 36).

Per la dottrina e per la giurisprudenza non vi sono dubbi. Per quest'ultima citiamo, fra i molti giudizi di merito, quello che considera scontato il fatto che il trattamento di fine rapporto è volto «a realizzare una garanzia costante di autofinanziamento per le imprese (si consideri che il trattamento di fine rapporto, contabilizzato come costo lavoro per un verso, risulta peraltro presente nelle misurazioni del *cash-flow* operativo)» (*ibidem*, pag. 126).

Per la dottrina la natura resta quella definita da Antonio Marzano per il quale l'istituto è il risultato di tre elementi



costitutivi: «retribuzione (sia pure differita), risparmio familiare (sia pure forzoso), autofinanziamento (sia pure oneroso) (*ibidem*, pag. 45).

Anche i diversi aspetti sotto i quali la dottrina più accreditata inquadra l'istituto, contribuiscono all'evoluzione dell'impresa quale è indicata dal presente disegno di legge. Tali aspetti sono:

«1) il fondo per il trattamento di fine rapporto, ossia lo *stock* delle indennità maturate fino ad un dato istante dai dipendenti in attività, e che le imprese iscrivono tra le passività del proprio stato patrimoniale;

2) gli accantonamenti, cioè le quote aggiuntive maturate dai dipendenti nel corso di un dato periodo, come effetto della prestazione lavorativa del periodo stesso, nonché della rivalutazione, secondo i criteri di legge, delle indennità pregresse: gli accantonamenti vengono iscritti nel conto economico come componenti del costo del lavoro;

3) le liquidazioni, ossia le erogazioni effettuate dalle aziende in un determinato periodo a quei dipendenti che cessano per qualsiasi causa il rapporto di lavoro (*ibidem*, pagg. 50 e 51)».

#### *La partecipazione agli utili*

Quanto premesso comporta che la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'attività dell'impresa, sia individuale che societaria, possa essere realizzata attraverso l'attribuzione degli utili di esercizio sulla base dell'ammontare dell'accantonamento individuale per il trattamento di fine rapporto. Tale accantonamento, come già detto, nelle imprese societarie viene a costituire anche l'ammontare delle azioni di lavoro e di capitale (articolo 29).

Vi è, dunque, una retribuzione (in parte immediata e in parte accantonata) per il lavoro svolto e vi è una partecipazione agli utili per quella parte di retribuzione, quella differita, che è diventata capitale investito.

Al fine di favorire un risparmio fruttifero a favore dei lavoratori, e accrescere le

occasioni di autofinanziamento dell'impresa, metà degli utili derivanti dalle azioni di lavoro e di capitale viene erogata sotto forma di azioni di risparmio, non negoziabili ed escluse dal computo dei voti in sede di assemblea dei soci partecipanti ma godenti degli stessi dividendi delle altre azioni e non soggette alla partecipazione alle perdite. L'altra metà invece viene liquidata.

Naturalmente anche quest'ultima parte, se il socio partecipante lo desidera, può essere investita, ma in tal caso lo si dovrà fare in azioni di capitale godendo del premio tratto dal fondo per l'autofinanziamento.

#### *La partecipazione alle perdite*

Stabilite nell'articolo 32 le tutele, affinché non vengano distribuiti utili inesistenti, nell'articolo 33 si affronta la disciplina della partecipazione alle perdite che riguarda, naturalmente, soltanto coloro che sono soci partecipanti o investitori nell'impresa societaria e non i partecipanti collaboratori dell'impresa individuale.

In tal caso le perdite che eventualmente si portassero al capitale sociale danno luogo ad una proporzionale riduzione di quest'ultimo e quindi ad una proporzionale riduzione del valore delle azioni di capitale.

Invece la riduzione del valore delle azioni di lavoro e di capitale avviene per la metà di quanto ha luogo per quelle di solo capitale.

La differenza del trattamento ha la sua spiegazione: le azioni di lavoro e di capitale sono remunerazione accantonata da liquidarsi in sede di cessazione del rapporto.

Pertanto, mentre resta intangibile, in caso di perdita del capitale sociale, il diritto alla corresponsione dell'intera remunerazione, immediata e accantonata, la parte accantonata e quindi le azioni di lavoro e di capitale subiscono una riduzione. Ma si tratta di una riduzione che, incidendo solo per metà rispetto a quella subita dalle azioni di capitale, colpisce virtualmente solo la parte «capitale» e non la parte «lavoro».

*La diffusione in Europa della partecipazione organica*

Nel titolo V vengono indicate le disposizioni generali e transitorie.

È previsto un periodo di tre anni in cui le imprese potranno svolgere la propria attività secondo la disciplina vigente oppure secondo la disciplina del presente disegno di legge. Naturalmente restano in vigore tutte le norme relative al contratto di società e alle varie forme societarie attualmente in vigore che non siano in contrasto con la presente normativa.

Altra significativa disposizione è quella che riguarda l'abbreviazione ad un anno del termine per l'applicazione della nuova legge alle imprese a partecipazione statale e a quelle nelle quali la partecipazione pub-

blica, di qualsiasi natura - statale, regionale o locale - è maggioritaria.

Inoltre, significativo ai fini della sollecita applicazione del principio dell'istituto dell'impresa partecipativa viene ad essere il disposto dell'articolo 38 per il quale, a far data da un anno dalla entrata in vigore, le imprese che si saranno trasformate in imprese partecipative saranno privilegiate nell'ottenimento degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, a qualsiasi titolo erogati da enti pubblici.

Infine, l'articolo 39 impegna il Governo a sostenere nelle competenti sedi europee: i principi della partecipazione organica; il sistema dell'impresa partecipativa; l'estensione a tutti gli altri ordinamenti dell'istituto del trattamento di fine rapporto come retribuzione accantonata e come base dell'azionariato cogestionale.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****L'IMPRESA PARTECIPATIVA****Art. 1.**

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 4, 41, 42, 46 e 47 della Costituzione i rapporti politici, sociali ed economici, sono istituzionalmente fondati sul principio della partecipazione.

**Art. 2.**

1. L'impresa è un'organizzazione economica rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, fondata sulla partecipazione organica di tutti i soggetti che vi operano e ordinata secondo i principi della responsabilità, della capacità e dell'esperienza.

**Art. 3.**

1. L'impresa può essere individuale o societaria.

2. L'impresa è societaria quando è composta da più di trenta lavoratori, ivi compreso il capo dell'impresa.

3. Tutti coloro che lavorano nell'impresa, a qualsiasi titolo e nei diversi ruoli, assumono la qualifica di partecipanti.

4. La disciplina della presente legge si applica all'impresa con più di cinque lavoratori.

**TITOLO II****L'IMPRESA INDIVIDUALE****Art. 4.**

1. Sono organi dell'impresa individuale:

- a) il capo dell'impresa;
- b) il comitato consultivo.

2. Nell'impresa individuale, il capo dell'impresa è proprietario dei mezzi di produzione e responsabile della gestione dell'impresa.

3. I partecipanti nell'impresa individuale collaborano - attraverso il comitato consultivo - alla gestione della stessa e partecipano agli utili di bilancio in relazione al ruolo svolto e in proporzione all'ammontare del rispettivo accantonamento individuale per il trattamento di fine rapporto.

#### Art. 5.

1. Il capo dell'impresa individuale risponde dell'osservanza delle norme, dei regolamenti e degli accordi riguardanti in particolare:

- a) la tutela del lavoro in tutte le sue forme;
- b) la sicurezza dei lavoratori;
- c) il rispetto dell'ambiente, in generale, e del territorio, in particolare;
- d) l'applicazione dei contratti, collettivi e aziendali, di lavoro;
- e) il rispetto della leale concorrenza e della qualità dei beni prodotti o distribuiti;
- f) l'assolvimento degli impegni assunti - direttamente o tramite l'organizzazione di settore, cui l'impresa appartiene - per il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale ed economica e di programmazione dello sviluppo.

#### Art. 6.

1. Il comitato consultivo è composto da almeno tre membri, eletti dai partecipanti e rappresentativi di tutte le categorie operanti nell'impresa.

#### Art. 7.

1. Il capo dell'impresa individuale riunisce almeno una volta al mese il comitato consultivo per conoscerne il parere sulle questioni relative alla gestione e ai programmi dell'impresa, nonché su quelle relative alla disciplina del personale e alla tutela del lavoro.

2. Ogni anno, prima della presentazione dei risultati dell'esercizio concluso, il capo dell'impresa convoca il comitato consultivo per informarlo sui dati essenziali dell'andamento economico dell'impresa, sul piano di ripartizione degli utili, sull'ammontare dell'accantonamento per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e su ogni altro argomento di interesse dei partecipanti.

3. Il comitato consultivo ha diritto di accesso, con obbligo di riservatezza, a tutta la documentazione che concorre alla stesura dei documenti contabili.

4. Il capo dell'impresa convoca almeno ogni semestre tutti i partecipanti per illustrare i programmi, le attività e i problemi inerenti la vita dell'impresa.

### TITOLO III

#### L'IMPRESA SOCIETARIA

##### CAPO I

##### L'IMPRESA

##### Art. 8.

1. Coloro che operano nell'impresa societaria partecipano alla sua gestione e alla sua proprietà in relazione al ruolo che vi svolgono ed assumono la qualifica di soci partecipanti.

2. La quota di partecipazione alla gestione e alla proprietà viene individuata sulla base:

a) del grado di responsabilità assunta ed esercitata;

b) della capacità espressa in termini di competenza organizzativa, tecnica o amministrativa;

c) della esperienza maturata in relazione all'anzianità professionale acquisita anche fuori dell'impresa.

3. Coloro che conferiscono solo quote di capitale assumono la qualifica di soci investitori e sono titolari di azioni di capitale.

4. Le quote di partecipazione alla gestione e alla proprietà dell'impresa assumono la denominazione di azioni di lavoro e di capitale.

5. Le parti di utili attribuite ai soci partecipanti e investite nell'impresa per la durata del rapporto di lavoro assumono la denominazione di azioni di risparmio.

#### Art. 9.

1. Sono organi dell'impresa societaria:

- a) il capo dell'impresa;
- b) il comitato di gestione;
- c) il consiglio d'amministrazione;
- d) l'assemblea dei soci partecipanti;
- e) l'assemblea dei soci investitori;
- f) il collegio dei sindaci.

#### CAPO II

#### IL CAPO DELL'IMPRESA

#### Art. 10.

1. Il capo dell'impresa, scelto fra le persone di provata capacità anche fuori dell'impresa, è eletto dal comitato di gestione e dal consiglio d'amministrazione, riuniti in seduta congiunta. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il capo dell'impresa dirige e rappresenta a tutti gli effetti l'impresa partecipativa; convoca e presiede il comitato di gestione, il consiglio d'amministrazione, l'assemblea dei soci partecipanti, l'assemblea dei soci investitori. In caso di parità nelle votazioni di questi organi prevale il voto del capo dell'impresa o di chi presiede per sua delega, o, in caso di impedimento, di chi è designato dall'autorità preposta.

#### Art. 11.

1. Il capo dell'impresa:

- a) tiene i rapporti con le organizzazioni sindacali e con gli organismi pubblici della politica sociale;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) tiene i rapporti con le organizzazioni di categoria e con gli organismi di settore ai fini della politica produttiva;

c) decide sulle assunzioni, i licenziamenti e le promozioni, sentito il parere del comitato di gestione;

d) decide sulle questioni relative alla disciplina del personale, il quale può ricorrere contro i provvedimenti al comitato di gestione.

## Art. 12.

1. Il capo dell'impresa societaria è direttamente responsabile, in particolare, dell'osservanza delle norme, dei regolamenti e degli accordi riguardanti:

a) la tutela del lavoro in tutte le sue forme;

b) la sicurezza dei lavoratori;

c) il rispetto dell'ambiente, in generale, e del territorio, in particolare;

d) l'applicazione dei contratti, collettivi e aziendali, di lavoro;

e) l'assolvimento degli impegni assunti - direttamente o tramite l'organizzazione di settore, cui l'impresa appartiene - per la realizzazione degli obiettivi concordati nell'ambito della programmazione nazionale.

2. Il capo dell'impresa, insieme col comitato di gestione, è responsabile, in particolare:

a) nei confronti dei soci partecipanti e dei soci investitori, del buon andamento dell'impresa;

b) nei confronti del mercato, del rispetto della leale concorrenza e della qualità dei beni prodotti o distribuiti;

c) nei confronti degli indirizzi sociali ed economici dello Stato, della conformità dei programmi aziendali con i programmi di sviluppo nazionale;

d) nei confronti dei programmi specifici, dei risultati raggiunti nelle diverse fasi in cui essi si articolano.

## Art. 13.

1. Il capo dell'impresa può essere destituito dal comitato di gestione e dal consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta.

2. La convocazione dei due organi di cui al comma 1, con all'ordine del giorno la revoca dell'incarico di capo dell'impresa, è effettuata dal segretario del comitato di gestione quando la maggioranza dei componenti di questo organo ha espresso la sfiducia.

## CAPO III

## IL COMITATO DI GESTIONE

## Art. 14.

1. La partecipazione dei lavoratori, qualsiasi grado o ruolo rivestano, alla gestione dell'impresa si realizza attraverso il comitato di gestione.

2. I componenti del comitato di gestione, in numero non inferiore a cinque e non superiore a undici, sono scelti, all'interno dell'impresa, dall'assemblea dei soci partecipanti e sono rappresentativi di tutte le categorie professionali operanti nell'impresa stessa.

3. Il numero dei componenti del comitato di gestione è determinato ogni anno dall'assemblea dei soci partecipanti in sede di approvazione del bilancio dell'anno precedente.

4. Il comitato di gestione è convocato almeno una volta al mese.

## Art. 15.

1. Sono eleggibili quali componenti del comitato di gestione tutti i soci partecipanti che al momento della convocazione dell'assemblea dei soci partecipanti abbiano maturato almeno tre anni di attività lavorativa nell'impresa, salvo il caso delle imprese costituite da minor tempo.



2. Non possono essere eletti coloro che rivestano cariche pubbliche, elettive e non elettive, oppure che ricoprano incarichi nei partiti e nei sindacati.

3. Decade da componente del comitato di gestione chi non fa più parte dell'impresa per dimissioni o per licenziamento. Conclude il residuo periodo chi lascia l'impresa per pensionamento o ultimazione del rapporto.

#### Art. 16.

1. Il comitato di gestione, insieme col capo dell'impresa:

a) delibera sugli indirizzi, sugli investimenti, sui programmi produttivi e sulle attività gestionali dell'impresa;

b) approva il bilancio consultivo e quello preventivo;

c) decide la ripartizione degli utili, gli ammortamenti e l'entità degli accantonamenti per le riserve, per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per il Fondo-premi per l'autofinanziamento;

d) è responsabile degli impegni assunti nel quadro degli indirizzi di politica sociale ed economica nazionale e della conformità dei programmi aziendali con i programmi nazionali di sviluppo.

2. Il comitato di gestione, prima di assumere le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ha l'obbligo di sentire il parere del consiglio d'amministrazione e di conoscerne la valutazione secondo quanto stabilito nell'articolo 18.

#### CAPO IV

#### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

#### Art. 17.

1. La partecipazione all'amministrazione del capitale conferito all'impresa da parte di soci esterni avviene attraverso l'assemblea dei soci investitori e il consiglio d'amministrazione da essa eletto.

2. I componenti del consiglio d'amministrazione sono in numero eguale ai componenti del comitato di gestione. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci investitori tra gli azionisti di capitali.

3. Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno ogni sei mesi.

#### Art. 18.

1. Il consiglio d'amministrazione svolge compiti di consulenza preventiva e di valutazione operativa, con obbligo di esprimersi:

- a) sui programmi d'investimento;
- b) su ogni operazione di aumento di capitale e d'indebitamento obbligazionario;
- c) sul bilancio dell'impresa, prima della sua approvazione da parte del comitato di gestione;
- d) sulla ripartizione degli utili, sugli ammortamenti e sulle riserve.

2. Il consiglio d'amministrazione ha diritto di accesso, con obbligo di riservatezza, a tutti i documenti che concorrono alla formazione del bilancio, nonché a tutte le informazioni riguardanti la vita e i programmi produttivi dell'impresa.

#### CAPO V

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI PARTECIPANTI

#### Art. 19.

1. L'assemblea dei soci partecipanti è composta da tutti i lavoratori, di qualsiasi grado e ruolo, che operano nell'impresa con almeno un anno di anzianità.

2. L'assemblea di cui al comma 1 si riunisce almeno due volte all'anno. Essa ha il compito di:

- a) esaminare l'attività dell'impresa;
- b) eleggere i componenti del comitato di gestione, dopo averne determinato, ogni anno, il numero ai sensi dell'articolo 21;

c) partecipare alla formazione del collegio dei sindaci, ai sensi dell'articolo 27.

3. Ciascun socio partecipante prende parte alle votazioni in proporzione al numero delle azioni di lavoro e di capitale possedute alla chiusura dell'ultimo esercizio annuale.

4. L'assemblea dei soci partecipanti nella sua prima riunione delibera il regolamento interno riguardante il suo funzionamento e le relative procedure.

#### Art. 20.

1. Nel caso l'attività dell'impresa si svolga in più sedi e il numero dei soci partecipanti lo richieda, possono essere tenute più riunioni separate dell'assemblea dei soci partecipanti. Tali riunioni debbono aver luogo contemporaneamente e sulla base dello stesso ordine del giorno.

2. Le riunioni separate sono presiedute da un socio partecipante delegato dal capo dell'impresa.

#### Art. 21.

1. Nella riunione per l'elezione del comitato di gestione, l'assemblea dei soci partecipanti procede anzitutto a stabilire il numero dei componenti il comitato di gestione nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14. Tale numero deve essere in rapporto con le categorie professionali operanti nell'impresa, eventualmente raggruppate per gruppi omogenei al fine di non superare il numero massimo previsto.

2. Successivamente il capo dell'impresa svolge la relazione sulle condizioni dell'impresa, sulla realizzazione dei programmi in corso ed indica gli indirizzi per i programmi futuri.

3. Dopo la relazione del capo dell'impresa prendono la parola i componenti del comitato di gestione uscente e i nuovi candidati.

4. Tutti i soci partecipanti possono intervenire nel dibattito nei modi e nei tempi

previsti dal regolamento interno e dall'ordine del giorno.

#### Art. 22.

1. Ogni socio partecipante è titolare di un numero di voti pari al numero di azioni di lavoro e di capitale, secondo quanto stabilisce l'articolo 19.

2. Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale sulla base di liste contenenti un massimo di candidati corrispondente al numero dei componenti il comitato di gestione stabilito all'inizio della riunione e compilate rispettando i criteri di rappresentatività delle categorie professionali operanti nell'impresa.

3. Le liste sono presentate da almeno dieci componenti l'assemblea, per le imprese composte da 30 fino a 60 soci partecipanti; da almeno quindici componenti, per le imprese composte da 61 a 200 soci partecipanti; da almeno venti componenti, per le imprese composte da 201 a 300 soci partecipanti; da almeno trenta componenti, per le imprese composte da 301 a 500 soci partecipanti; da almeno cinquanta componenti, per le imprese composte da 501 a 1.000 soci partecipanti.

4. Per le imprese composte da più di 1.000 soci partecipanti, la presentazione è effettuata da non meno di cento componenti l'assemblea aventi diritto di voto.

#### Art. 23.

1. Il voto per l'elezione del comitato di gestione è diretto e segreto. Non sono consentite deleghe.

2. Nella scheda di votazione può essere espressa l'indicazione di una preferenza.

3. Altri aspetti procedurali delle elezioni, non previsti nella presente legge, sono stabiliti dal regolamento interno dell'assemblea dei soci partecipanti. Per il resto valgono, per quanto applicabili, le norme del codice civile.

## CAPO VI

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI INVESTITORI

## Art. 24.

1. L'assemblea dei soci investitori è composta dagli azionisti che hanno sottoscritto quote di capitale investito nell'impresa.

2. L'assemblea di cui al comma 1 si riunisce almeno una volta all'anno. Essa ha il compito di:

- a) esaminare l'attività dell'impresa;
- b) eleggere i componenti del consiglio d'amministrazione;
- c) partecipare alla formazione del collegio dei sindaci ai sensi dell'articolo 27.

3. Nella sua prima riunione, l'assemblea dei soci investitori delibera il regolamento riguardante il suo funzionamento e le relative procedure.

## Art. 25.

1. La riunione annuale dell'assemblea dei soci investitori per l'elezione del consiglio d'amministrazione ha luogo subito dopo l'assemblea dei soci partecipanti e, in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 17, prende atto del numero dei componenti del consiglio d'amministrazione da eleggere.

2. Successivamente il capo dell'impresa svolge la relazione sulle condizioni dell'impresa, sulla realizzazione dei programmi in corso, indica gli indirizzi per i programmi futuri, fornisce notizie sui rendimenti degli investimenti e sulle eventuali necessità di finanziamento azionario ed obbligazionario.

3. Dopo la relazione del capo dell'impresa prendono la parola i componenti del consiglio d'amministrazione uscente e i nuovi candidati.

4. Tutti i soci investitori possono intervenire nel dibattito nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento e previsti dall'ordine del giorno.

## Art. 26.

1. Ogni socio investitore è titolare di un numero di voti corrispondente alle azioni di capitale quale risultano in suo possesso al momento della convocazione dell'assemblea.

2. Le proposte contenenti l'indicazione dei candidati al consiglio d'amministrazione debbono essere presentate da almeno un decimo del totale del capitale sottoscritto dai soci investitori.

3. Le votazioni devono avvenire in maniera palese e pubblica.

4. Sono ammesse le deleghe per un importo non superiore ad un decimo del capitale sottoscritto dai soci investitori.

5. Altri aspetti procedurali delle elezioni, non previsti nella presente legge, sono stabiliti dal regolamento interno dell'assemblea dei soci investitori.

6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge valgono, per quanto applicabili, le norme del codice civile.

## CAPO VII

## IL COLLEGIO DEI SINDACI

## Art. 27.

1. Il collegio dei sindaci è formato: da tre membri effettivi, compreso il presidente, e da due membri supplenti nelle imprese fino a 500 dipendenti; da cinque membri effettivi, compreso il presidente, e da quattro membri supplenti nelle imprese con oltre 500 dipendenti.

2. Il presidente del collegio dei sindaci è scelto fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, è esterno all'impresa ed è eletto dall'assemblea dei soci partecipanti.

3. Metà dei componenti il collegio dei sindaci, effettivi e supplenti, è eletta dall'assemblea dei soci partecipanti e metà dall'assemblea dei soci investitori.

## TITOLO IV

LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI  
E ALLE PERDITE

## Art. 28.

1. Il lavoro svolto da chi opera nell'impresa partecipativa è compensato con:

a) la remunerazione a liquidazione mensile, determinata in base alle disposizioni di legge, ai contratti collettivi di lavoro e ai contratti integrativi aziendali;

b) la remunerazione accantonata, determinata in base agli articoli 2120 e 2121 del codice civile, previo recupero dei punti dell'indennità di contingenza scattati dal 1° febbraio 1977 al 1° maggio 1982:

1) nelle imprese individuali, contabilmente accreditata a nome del lavoratore partecipante e costituente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;

2) nelle imprese societarie, attribuita al socio partecipante, come azioni di lavoro e di capitale costituenti anche il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

## Art. 29.

1. La partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'attività dell'impresa è realizzata attraverso l'attribuzione di utili di esercizio, calcolati:

a) nelle imprese individuali, sulla base del singolo accantonamento per il trattamento di fine rapporto;

b) nelle imprese societarie, sulla base dell'ammontare delle azioni di lavoro e di capitale, che costituisce anche il singolo accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

## Art. 30.

1. Nelle imprese societarie è costituito un Fondo-premi per l'autofinanziamento

con lo scopo di distribuire premi atti a favorire l'investimento degli utili liquidati ai soci partecipanti in azioni di capitale dell'impresa nella quale prestano la loro opera.

#### Art. 31.

1. Nell'impresa societaria metà degli utili attribuiti ai soci partecipanti è corrisposta in azioni di risparmio dell'impresa stessa; l'altra metà è liquidata oppure, a richiesta dell'interessato, è investita in azioni di capitale e, in quest'ultimo caso, gode del premio tratto dal Fondo-premi per l'auto-finanziamento.

2. Le azioni di risparmio di cui al comma 1 non danno diritto al voto, nè sono negoziabili in Borsa. Esse sono esenti da qualsiasi gravame fiscale.

#### Art. 32.

1. L'ammontare degli utili da distribuire è determinato in sede di approvazione del bilancio ed è uguale per tutti i tipi di azioni.

2. Non sono pagati dividendi se non per utili realmente conseguiti. Per eventuali acconti sugli utili valgono le norme attualmente in vigore per le società per azioni.

#### Art. 33.

1. Se si verificano perdite di bilancio si fa ricorso alle riserve fino al pareggio. Se si verifica una diminuzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite di bilancio, non ha luogo una ripartizione degli utili fino al suo reintegro o alla sua riduzione.

2. La riduzione del capitale sociale avviene riducendo proporzionalmente il valore delle azioni di capitale. Le azioni di risparmio sono invece esenti da ogni partecipazione alle perdite.

3. La riduzione proporzionale del valore delle azioni di lavoro e di capitale è



effettuata per la metà di quella attribuita alle azioni di capitale.

Art. 34.

1. Le azioni di lavoro e di capitale non possono essere cedute dal socio partecipante finchè è in attività di servizio. È vietata la loro trattazione in Borsa.

2. Alla cessazione del rapporto con l'impresa l'importo delle azioni di lavoro e di capitale è liquidato oppure, a richiesta dell'interessato, è trasformato in tutto o in parte in azioni di capitale. Analogamente avviene, in caso di premorienza, su richiesta degli eredi aventi causa. In entrambi i casi l'investimento gode del premio prelevato dal Fondo-premi per l'autofinanziamento.

3. Nel caso vi sia stata una perdita di bilancio che abbia determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, una diminuzione del valore delle azioni di lavoro e di capitale, in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto si fa ricorso, per la ricostituzione della parte perduta, al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 35.

1. Nel caso di dimissioni, il socio partecipante che passa ad altra impresa partecipativa societaria può conferire a quest'ultima, in tutto o in parte, le proprie azioni di lavoro e di capitale assumendo la qualifica, il grado e l'anzianità raggiunti nel precedente lavoro.

2. Nel caso di passaggio ad impresa partecipativa individuale la qualifica, il grado e l'anzianità raggiunti possono essere mantenuti conferendo il valore delle azioni di lavoro e di capitale al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto della nuova impresa e quindi godere dei relativi utili.

3. I conferimenti di cui al presente articolo sono esenti da gravami fiscali.

## Art. 36.

1. Alla cessazione del rapporto, le azioni di risparmio sono liquidate oppure, su richiesta dell'interessato, o degli eredi aventi causa, sono trasformate in azioni di capitale e in tal caso godono del premio tratto dal Fondo-premi per l'autofinanziamento.

## TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI  
E TRANSITORIE

## Art. 37.

1. L'attuazione della presente legge sarà completata entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. In questo periodo le imprese possono svolgere la propria attività secondo la disciplina finora in vigore oppure secondo la disciplina della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1, sono reinseriti nella liquidazione di fine rapporto i punti della indennità di contingenza scattati nel periodo dal 1° febbraio 1977 al 1° maggio 1982.

3. Per le imprese a partecipazione statale e per quelle nelle quali la partecipazione pubblica - statale, regionale o locale - è maggioritaria, la possibilità della scelta fra i due regimi giuridici è limitata ad un anno.

## Art. 38.

1. A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese che hanno provveduto alla sua attuazione sono privilegiate nell'ottenimento degli incentivi sia in conto capitale che in conto interesse, a qualsiasi titolo erogati da enti pubblici.

## Art. 39.

1. Il Governo promuove in sede di Comunità economica europea, e successivamente in sede di Unione europea, i principi della partecipazione organica, il sistema dell'impresa partecipativa e l'istituto del trattamento di fine rapporto come retribuzione accantonata e base dell'azionariato cogestionale.

## Art. 40.

1. Alle controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente legge, di competenza della magistratura ordinaria, saranno applicabili gli articoli da 410 a 441 e l'articolo 618-bis del codice di procedura civile, nonchè gli articoli da 9 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

## Art. 41.

1. Restano in vigore tutte le norme del codice civile riguardanti il lavoro e l'attività imprenditoriale purchè non in contrasto con la presente legge.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti necessari per la sua esecuzione, per il suo coordinamento con la legislazione vigente e per assicurarne la conformità con gli indirizzi di politica sociale ed economica e di programmazione dello sviluppo.